



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Toscana Umbria
Servizi Tecnici

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER L'INTERVENTO DI COMPLETA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DEMANIALE SITO IN FIRENZE, DENOMINATO PALAZZO BUONTALENTI, DA METTERE A DISPOSIZIONE DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO QUALE SEDE DELLA EUI SCHOOL OF TRANSNATIONAL GOVERNANCE DA ESEGUIRSI CON METODI DI MODELLAZIONE E GESTIONE INFORMATIVA E CON L'USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, CONFORMI AL D.M AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11/10/2017. FAQ - AGGIORNATE AL 07/04/2022

Con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute da parte di alcuni operatori in merito alla procedura in oggetto, questa Stazione Appaltante, ritenendo le relative risposte di interesse comune, pubblica a beneficio di tutti gli interessati le delucidazioni fornite.

Chiarimento n.1)

Con riferimento al paragrafo 7.1 REQUISITI DI IDONEITA' - STRUTTURA OPERATIVA MINIMA (pag. 23 del Disciplinare di gara) si chiede conferma che sia possibile inserire all'interno del gruppo di lavoro ulteriori prestazioni/figure professionali oltre alle 11 minime previste;

RISPOSTA 1

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, è richiesta una struttura operativa minima composta da 11 "prestazioni/figure professionali" dettagliate nella tabella di pag. 23 e seguenti del disciplinare di gara, rispondenti ciascuna ai diversi ambiti dell'attività di verifica da espletare. E' possibile che tutte le professionalità richieste coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni ed iscrizioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato, su richiesta della stazione appaltante, il soggetto referente nei confronti della stessa.

Pertanto,

ai fini del requisito di idoneità professionale di cui al par. 7.1 del disciplinare, prescritto con riferimento alla struttura operativa minima, l'operatore economico dovrà in sede di domanda di partecipazione :

- indicare i singoli professionisti in possesso dei requisiti di cui al p.to 7.1 del disciplinare di gara, i quali dovranno essere inquadrati nell'ambito delle diverse "prestazioni/professionalità" richieste per la struttura operativa minima e rilevanti ai fini del possesso del requisito di partecipazione. Si rammenta infatti che la struttura operativa minima costituisce un requisito di partecipazione (e quindi un requisito ritenuto intrinseco dell'operatore e quindi proprio dello stesso) e per tale ragione deve essere soddisfatto in linea con le specifiche fornite dalla Stazione Appaltante al par. 7.1, non potendo quindi rilevare ai fini dello stesso l'eventuale indicazione di ulteriori e diverse "prestazioni/professionalità" da quelle prescritte. Il possesso del requisito è quindi valutato con esclusivo riferimento alle *prestazioni/professionalità* previste nei documenti di gara;

relativamente alla struttura operativa minima descritta in sede di offerta tecnica:

- occorre considerare che il sub criterio b.2 *“Organizzazione e coordinamento della struttura operativa minima”* richiede l’illustrazione delle figure professionali e delle risorse strumentali per lo svolgimento del servizio ed ai fini dello stesso il concorrente dovrà indicare esclusivamente **per ciascuna figura della struttura operativa minima** le qualifiche, la formazione, le principali esperienze, etc.. Nell’ambito di tale sub criterio verranno apprezzati i curricula dei soli componenti facenti parte della struttura operativa minima, così come verrà dettagliata dal concorrente. Nel modello allegato alla documentazione di gara per la relazione tecnica viene peraltro espressamente specificato e richiamato, nella sezione afferente il sub-criterio di cui trattasi, il riferimento alle *“Figure professionali esplicitate nella Domanda di partecipazione”*, in quanto ai fini del criterio rilevano i soli professionisti rispondenti alle *“prestazioni/professionalità”* richieste per la struttura operativa minima e **non già eventuali ed ulteriori prestazioni/professionalità aggiuntive rispetto alle stesse**. In buona sostanza, la commissione di gara ai sensi del disciplinare potrà valutare esclusivamente i curricula dei professionisti della struttura operativa minima, così come individuati dal concorrente per rispondere alle richieste di cui al sub criterio b.2. Pertanto eventuali figure professionali aggiuntive e diverse rispetto a quelle specificamente prescritte ai fini della struttura operativa minima non saranno oggetto di apprezzamento e non potranno rilevare ai fini dell’attribuzione del punteggio nell’ambito di detto sub criterio.

- per quanto concerne invece il sub criterio b.3 *“Offerta di gestione informativa per il processo BIM”* la commissione di gara ai sensi del disciplinare potrà valutare *“l’adeguatezza dell’organigramma interno della struttura organizzativa del gruppo di esecuzione del servizio”*. Pertanto esclusivamente nell’ambito del sub criterio b.3 la commissione potrà apprezzare ulteriori figure professionali proposte dall’operatore economico nell’ambito dell’offerta tecnica per la gestione del processo BIM, in termini di *“adeguatezza dell’organigramma interno della struttura organizzativa del gruppo di esecuzione del servizio”*. In tal senso, infatti, nello stesso allegato X, viene data evidenza tra gli attori del processo dell’Istruttore tecnico responsabile della verifica dell’intero Processo BIM (prestazione/professionalità di cui alla struttura operativa) e delle eventuali ulteriori figure professionali coinvolte nel servizio. La valutazione di eventuali professionalità aggiuntive potrà quindi rilevare solo in termini di adeguatezza dell’organigramma interno della struttura organizzativa, ai fini del quale non è tuttavia richiesta l’allegazione di curriculum vitae.

Chiarimento n.2)

Con riferimento al “CRITERIO B – Caratteristiche tecnico metodologiche dell’offerta” – sub-criterio b.2 - dell’offerta tecnica (in particolare a quanto indicato nella tabella di pagina 52), si chiede conferma che debbano essere allegati anche i curricula delle eventuali ulteriori prestazioni/figure professionali oltre a quelle indicate al paragrafo 7.1 REQUISITI DI IDONEITA’ - STRUTTURA OPERATIVA MINIMA (pag. 23) e che di conseguenza vengano valutati i curricula di tutti i componenti del gruppo di lavoro presentato;

RISPOSTA 2

Si rimanda a quanto precisato nella Risposta 1.

Chiarimento n.3)

Con riferimento al “CRITERIO B – Caratteristiche tecnico metodologiche dell’offerta” sub-criterio b.3 - dell’offerta tecnica si chiede conferma che non sia previsto un limite massimo di pagine per la redazione dell’Offerta di gestione informativa (OGI) per il processo BIM;

RISPOSTA 3

Si conferma che non è previsto un limite massimo di pagine per la redazione dell’Offerta di gestione informativa (OGI) per il processo BIM, tuttavia si chiede di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite da questa stazione appaltante per la redazione del template messo a disposizione dell’O.E e

si rimanda a quanto indicato al p.to 2, pag. 9 dell'OGI: *“In sede di offerta, l'OE compilerà il presente documento in tutte le sue parti senza modificarne la struttura, seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo. In giallo sono evidenziate le sezioni da compilare, in azzurro le istruzioni da eliminare al termine della compilazione.”*

Chiarimento n.4)

Con riferimento al “CRITERIO A – Professionalità Adeguatezza dell'operatore economico” - sub-criterio a.2 (Scheda A2) - dell'offerta tecnica si chiede conferma che in luogo dell'atto di approvazione/validazione sia possibile indicare gli estremi del certificato di regolare esecuzione del servizio.

RISPOSTA 4

Si conferma quanto richiesto dall'operatore ovvero la possibilità di fornire gli estremi del certificato di regolare esecuzione del servizio purché, per un corretto apprezzamento del sub criterio a.2, sia chiarito dalla documentazione prodotta il livello di progettazione effettivamente verificato.

Il RUP